

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3603

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODI FAUSTINI FUSTINI, PELLEGATTI, LUCENTI, PALLANTI,  
SAMÀ, SANFILIPPO, MIGLIASSO, GHEZZI, REBECCHI, CAL-  
VANESE, PICCHETTI**

*Presentata il 2 febbraio 1989*

**Garanzia del minimo pensionistico di miglior favore ai  
titolari di più trattamenti pensionistici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è stato stabilito che, al titolare di più trattamenti pensionistici, l'integrazione al minimo debba essere riconosciuta una sola volta e sono stati definiti i criteri sulla base dei quali individuare il trattamento da integrare.

Non può sussistere alcun dubbio sul fatto che la norma mirasse a garantire al pensionato il trattamento più favorevole, finalità, questa, che si è ritenuto di perseguire attribuendo prioritariamente l'integrazione sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato.

In sede di applicazione da parte dell'INPS della disposizione in esame si è potuto constatare che in molti casi essa comporta, invece, una diminuzione del trattamento pensionistico complessivo già fruito dagli interessati.

In particolare, ciò si verifica quando l'importo « a calcolo » (e cioè al netto dell'integrazione) della pensione sulla quale era stata liquidata precedentemente l'integrazione è inferiore a quello della pensione sulla quale l'integrazione stessa viene trasferita in base alle nuove normative.

Avviene in questi casi che il beneficio dell'integrazione concesso, da un lato, su una delle pensioni di cui l'interessato è titolare — quella stabilita in via prioritaria

ria dalla legge — è di gran lunga inferiore rispetto al danno che gli viene procurato, dall'altro lato, togliendo l'integrazione dalla pensione che originariamente ne fruiva. Ciò in quanto l'importo « a calcolo » della prima pensione è molto più vicino all'importo del trattamento minimo di quanto non lo sia l'importo « a calcolo » della seconda pensione.

Viene, insomma, tolta una integrazione consistente per concederne una irrisoria. Ecco, quindi, che l'interessato, come detto, viene posto nella condizione di percepire, complessivamente, un trattamento pensionistico il cui ammontare risulta inferiore a quello già in atto.

Orbene, è regola costantemente seguita quella per cui, nel momento in cui vengono introdotte modifiche legislative all'ordinamento esistente, agli interessati viene garantito il mantenimento del precedente trattamento, se più favorevole.

Del resto, nello stesso articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, al comma 10, si ritrova questo principio laddove è stato

stabilito, nel fissare nuove modalità di calcolo per le pensioni dei lavoratori autonomi, che è fatto salvo l'eventuale maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.

Circa lo stato di fatto venutosi a creare, è opportuno anche tenere presente che l'INPS, a seguito dell'applicazione d'ufficio delle norme di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 638 del 1983, ha spesso provveduto a notificare agli interessati i provvedimenti di ripetizione dell'indebito talvolta di entità assai rilevante.

La presente proposta di legge, che sottoponiamo alla vostra attenzione con la raccomandazione di un esame rapido e favorevole, è finalizzata, dunque, alla eliminazione degli effetti perversi causati dall'attuazione di una norma che pure mirava senza dubbio ad avvantaggiare i pensionati interessati garantendo loro il minimo pensionistico di importo più elevato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, va interpretato nel senso che deve essere fatto salvo il trattamento di miglior favore spettante all'interessato ogni qualvolta dall'applicazione delle disposizioni ivi contenute derivi una diminuzione del trattamento pensionistico complessivo precedentemente fruito dall'interessato medesimo.